



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 10/26 DEL 5.03.2019

---

**Oggetto:** Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato Gonnese sud-ovest da realizzarsi in comune di Gonnese (CI) - Proponente: Fonteolica s.r.l. - Procedura di VIA. D.Lgs. n. 152/2006. Riesame a seguito dell'Ordinanza del CdS n. 5309/2018.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la società Fonteolica s.r.l. aveva presentato, a novembre 2009, l'istanza di valutazione d'impatto ambientale relativa al progetto denominato "Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato Gonnese sud-ovest da realizzarsi in comune di Gonnese (CI)", ascrivibile alla categoria di cui al punto 3 dell'Allegato A1 alla Delib.G.R. n. 24/23 del 23.4.2008 ("Impianti eolici per la produzione di energia elettrica"), proposta poi modificata a gennaio 2012.

L'intervento, il cui costo complessivo è pari a circa € 33.500.000, nella proposta iniziale prevedeva l'installazione, nell'agro del comune di Gonnese, di 10 aerogeneratori di grande taglia (2,3 MW di potenza unitaria), per una potenza complessiva installata di 23,0 MW. A gennaio 2012, la società proponente ha proposto, nella medesima area d'intervento, un nuovo layout. Le modifiche apportate al progetto consistono sinteticamente:

- nell'eliminazione di 3 aerogeneratori (Ag2, Ag4, Ag9);
- nella rilocalizzazione di 4 aerogeneratori (Ag5, Ag6, Ag7, Ag8);
- nella "traslazione o rotazione" di 2 aerogeneratori (Ag1, Ag10);
- nell'utilizzo di aerogeneratori aventi differenti caratteristiche: in luogo di aerogeneratori da 2,3 MW di potenza unitaria (23 MW impianto), con altezza al mozzo di 100 metri e diametro del rotore di 90 metri, è previsto l'utilizzo di macchine aventi potenza unitaria di 3,2 MW (22,4 MW impianto), con altezza al mozzo di 93 metri e diametro del rotore di 114 metri. In questo modo l'altezza complessiva delle macchine risulta pressoché identica (150 metri in luogo dei 145 metri previsti inizialmente), ma aumenta l'area spazzata.



Oltre alla installazione degli aerogeneratori, è prevista la realizzazione di tutte le opere accessorie, quali viabilità, cavidotti, nonché il collegamento in MT, tramite cavidotto interrato posato lungo la viabilità esistente, alla sottostazione elettrica MT/AT ubicata nei pressi della linea aerea esistente a 150 kV Iglesias – Selargius, in prossimità della miniera di Nuraxi Figus.

Su tale proposta la Giunta regionale, con la deliberazione n. 2/21 del 16.1.2013, ha espresso un giudizio negativo di compatibilità ambientale in ragione, in particolare, degli impatti negativi sulla componente paesaggio e sulle preesistenze storico-archeologiche, ritenuti non mitigabili, né compensabili.

Su tale provvedimento, la proponente ha presentato ricorso innanzi al TAR Sardegna, il quale, ha accolto il ricorso con Sentenza n. 228 del 19 marzo 2018, con le seguenti motivazioni:

<< Questo TAR si è già espresso, in materia del tutto affine, con le sentenze n. 1071 del 19 ottobre 2015 e n. 934 del 5 dicembre 2016. Trattasi di casi analoghi e similare e relativi a dinieghi di VIA espressi per l'installazione, in area industriale. Oltretutto nella medesima zona, adiacente a quella oggetto del presente intervento (Portovesme).

Anche in quei casi era stata rilevata dalla Regione l'incompatibilità con preesistenti "emergenze archeologiche paesaggistiche".

Il Tar ha annullato per difetto di motivazione i provvedimenti negativi di compatibilità ambientale, affermando che "la valutazione di tutela indiretta di un sito di interesse archeologico esistente nelle vicinanze dell'area destinata ad insediamenti industriali, affidata alle competenti amministrazioni statali e regionali, debba tendere a verificare la sussistenza di profili di particolare invasività dell'intervento, attraverso una particolare considerazione del suo dimensionamento e delle connotazioni del contesto ambientale nel quale lo stesso si va ad inserire; considerando che l'impatto negativo già derivava dalle molteplici infrastrutture industriali esistenti sul territorio".

È pertinente anche la sentenza n. 934/2016 in riferimento a progetto ricadente in area considerata "idonea" a monte dalla disciplina regionale, ha affermato che:

"se è vero, in linea generale, che un preesistente stato di degrado non autorizza di per sé nuovi interventi ulteriormente incidenti in termini negativi, è altrettanto vero, per converso, che quella relativa all'installazione di nuovi impianti eolici è fattispecie, come noto, del tutto peculiare perché ascrivibile a una generale "politica normativa", nazionale e internazionale, tendente all'implementazione delle fonti energetiche "pulite": la prospettiva di fondo - avallata dalla stessa Corte Costituzionale (vedi sentenze nn. 224/2012 e 199/2014) laddove ha censurato precedenti leggi



regionali sarde di segno opposto - è quella di favorire gli insediamenti eolici vietandoli solo su aree specifiche e caratterizzate da spiccata valenza paesaggistica, ambientale o di altro genere”.

Specificando che le ragioni della valutazione negativa debbono essere particolarmente pregnanti, puntuali e analiticamente illustrate.

In quanto impedire la realizzazione di impianti eolici persino nelle zone industriali implicherebbe la mancata concreta installazione degli stessi; risultando, nel complesso, gravemente ostacolata, in chiara violazione di quella “tendenza legislativa di favore” che è stata espressamente avallata dalla Corte Costituzionale.

In definitiva il ricorso va accolto, con necessità di riapertura del procedimento alla luce delle considerazioni svolte>>.

A seguito della citata Sentenza, la Regione Sardegna ha proposto la resistenza in giudizio ma poi <<con atto depositato in data 28 agosto 2018, ha dichiarato di rinunciare all'appello, “non avendo più interesse alla decisione del ricorso proposto”>>; il Consiglio di Stato, quindi, con Ordinanza 5309 del 2018, ha dichiarato estinto il giudizio; il procedimento è stato quindi riaperto.

Il Servizio delle Valutazioni Ambientali (SVA) ha ripreso l'istruttoria di competenza e ha convocato la Conferenza istruttoria, che si è svolta il 6 dicembre 2018, nel corso della quale è stato rilevato che rispetto al progetto già esaminato dall'Ufficio e su cui la Giunta si è già espressa, non ci sono nuovi elementi: gli elaborati agli atti sono quelli su cui gli Enti presenti (Tutela del Paesaggio e MIBAC) si erano già espressi. È stato inoltre evidenziato che è stata effettuata una rivalutazione dell'intervento alla luce delle modifiche intervenute nel quadro di riferimento programmatico, progettuale e ambientale.

Per il quadro di riferimento programmatico, alla luce degli atti di piano e regolamentari nel frattempo intervenuti, è emerso che:

- in relazione alle linee guida di cui alla deliberazione n. 40/11 del 7 agosto 2015 (Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica), l'impianto, classificato di grande taglia, è ubicato in aree non idonee:
  - per i valori dell'ambiente in quanto risulta ricadere in parte (Ag3 e Ag1) nel buffer dei 1.000 metri di Aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43 /CEE Siti di importanza Comunitaria (SIC Costa di Nebida);
  - per i valori del paesaggio in quanto sembrerebbe ricadere nel buffer dei 150 metri di Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o relative sponde e piedi degli argini,



per una fascia di 150 metri ciascuna, nonché nel buffer dei 1600 metri da zone boscate e da zone di interesse archeologico;

- in relazione alle aree perimetrare PAI si segnala l'approvazione dello studio di dettaglio di cui all'art. 8, comma 2 delle NTA dello stesso Piano e la perimetrazione nell'ambito di detto studio di aree a pericolosità idraulica molto elevata (Hi4) per gli alvei del Riu Sturruliu e Riu Pescinas. In particolare la stazione di trasformazione risulta ubicata in una di queste aree (o immediatamente a ridosso);
- non ricade in aree soggette a vincolo idrogeologico; inoltre per quanto concerne gli altri vincoli di competenza del CFVA, rispetto a quanto rilevato nel 2012 in merito alla presenza di aree boscate, si segnala che con il nuovo testo unico D.Lgs. n. 34/2018 (art. 5, comma 1, lettera a) e con la nuova L.R. 8 del 27 aprile 2016 (art. 4, comma 6, lettera b) le aree rimboschite a seguito di misure del PSR non sono considerate bosco, (è stato eliminato il periodo dei vent'anni).

Per quanto concerne il quadro di riferimento progettuale è stata segnalata l'entrata in vigore del DPR n. 120/2017 in relazione al piano di utilizzo di terre e rocce da scavo.

Per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale, nell'evidenziare che le criticità maggiori e che hanno determinato il giudizio negativo erano legate agli impatti sulle componenti paesaggio e patrimonio archeologico, è stato ribadito che la documentazione agli atti non è completa per quanto concerne la valutazione di impatti cumulativi su avifauna e chiroterofauna e discutibile dal punto di vista metodologico per quanto riguarda gli impatti legati al rumore.

Il MIBAC ha dato lettura e illustrato un articolato parere che si conclude con un giudizio negativo sull'intervento in questione, valutazione poi confermata dal rappresentante del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza che si è riservato di far pervenire un parere successivamente.

È stata infine data lettura dei pareri del Servizio ispettorato ripartimentale di Iglesias del CFVA e del Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni dell'Agenzia Regionale del Distretto idrografico.

La Conferenza si è quindi conclusa con un'anticipazione di preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.

L'Assessore riferisce che nel frattempo lo stesso Consiglio di Stato (Sentenza 16/2019) ha riformato una delle sentenze sopra citate dal TAR Sardegna (n. 1071/2015).



Il Servizio V.A., a seguito dell'acquisizione agli atti del parere del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza competente per territorio, ha quindi trasmesso alla proponente, con nota prot. n. 2247 del 31 gennaio 2018, il preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., di seguito integralmente riportato.

“In riferimento alla procedura in oggetto, facendo seguito alle risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio e a quanto emerso nel corso della Conferenza Istruttoria (C.I.), tenutasi presso l'Assessorato regionale della Difesa Ambiente in data 6 dicembre 2018, nonché ai pareri pervenuti da parte degli Enti in indirizzo, con la presente si comunicano, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., le motivazioni che conducono alla proposta di un giudizio negativo di compatibilità ambientale.

Nel corso della Conferenza Istruttoria, convocata al fine di dar seguito all'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5309/18, è stato riepilogato l'iter istruttorio cui è stato sottoposto l'intervento in esame, per cui era stato dato dalla Giunta regionale, con la deliberazione n. 2/21 del 16 gennaio 2013, un giudizio negativo di compatibilità ambientale, principalmente per criticità di carattere paesaggistico e impatti sulle preesistenze archeologiche.

Rispetto al progetto già esaminato dall'Ufficio e su cui la Giunta si è già espressa, durante la Conferenza non sono stati forniti dalla Società Fonteolica nuovi elementi. L'intervento, nell'ultima alternativa proposta nel 2012 e su cui la Giunta si è espressa con la citata deliberazione, consisteva nella realizzazione, in agro del comune di Gonnese di un impianto eolico costituito da sette aerogeneratori di grande taglia, aventi potenza nominale unitaria di 3,2 MW (22,4 MW di potenza totale), altezza al mozzo di 93 metri, diametro del rotore di 114 metri, altezza complessiva di 150 metri. Oltre all'installazione degli aerogeneratori, era prevista la realizzazione di tutte le opere accessorie, quali viabilità, cavidotti, nonché il collegamento in MT, tramite cavidotto interrato posato lungo la viabilità esistente, alla sottostazione elettrica MT/AT ubicata nei pressi della linea aerea esistente a 150 kV Iglesias – Selargius, in prossimità della miniera di Nuraxi Figus.

Il Servizio Scrivente, nel corso della C.I. ha effettuato una rivalutazione dell'intervento alla luce delle modifiche intervenute nel quadro di riferimento programmatico, progettuale e ambientale, rilevando quanto segue.

Per il quadro di riferimento programmatico, alla luce degli atti di piano e regolamentari nel frattempo intervenuti, è emerso che:



1. in relazione alle linee guida di cui alla deliberazione n. 40/11 del 7 agosto 2015 (Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica), l'impianto, classificato di grande taglia, è ubicato in aree non idonee:
  - a. per i valori dell'ambiente in quanto risulta ricadere in parte (Ag3 e Ag1) nel buffer dei 1.000 metri di Aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE Siti di importanza Comunitaria (SIC Costa di Nebida). L'allegato alla Delib.G.R. n. 40/11 evidenzia a questo proposito che "La realizzazione di impianti eolici potrebbe comportare l'alterazione della continuità ecologica fondamentale al permanere della connessione tra aree protette e territorio adiacente";
  - b. per i valori del paesaggio in quanto risulta ricadere entro il buffer di 1.600 metri dalle aree boscate e dalle zone di interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1 lettere g) ed m) ed entro i 150 metri dalle sponde dei corsi d'acqua tutelati (Rio S'Acqua Estadi);
2. in relazione alle aree perimetrare ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico, è stata evidenziata l'approvazione dello studio di dettaglio di cui all'art. 8, comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) dello stesso Piano e la perimetrazione nell'ambito di detto studio di aree a pericolosità idraulica molto elevata (Hi4) per gli alvei del Riu Sturruliu e Riu Pescinas. In particolare la stazione di trasformazione risulta ubicata in una di queste aree (o immediatamente a ridosso) e risulta previsto anche un attraversamento in alveo per il Rio S'Acqua Estadi, come evidenziato dal Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni dell'Agenzia Regionale del Distretto idrografico nel parere di competenza (nota prot. n. 11523 del 4 dicembre 2018, prot. DGA n. 25940 del 4.12.2018, letta durante la C.I.); in tale nota è stata altresì segnalata l'avvenuta approvazione con DPCM del 27 ottobre 2016, del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA);
3. il Servizio ispettorato ripartimentale del CFVA di Iglesias, con nota prot. n. 74330 del 22.11.2018 (prot. DGA n. 24927 del 23.11.2018, letta durante la C.I.) ha evidenziato che l'intervento non ricade in aree soggette a vincolo idrogeologico; inoltre, per quanto concerne gli altri vincoli di competenza del CFVA, rispetto a quanto rilevato nel 2012 in merito alla presenza di aree boscate, è stato effettuato un approfondimento che ha consentito di evidenziare che, con il nuovo testo unico D.Lgs. n. 34/2018 (art. 5, comma 1, lettera a) e con la nuova L.R. 8 del 27 aprile 2016 (art. 4, comma 6, lettera b) le aree rimboschite a seguito di misure del PSR non sono considerate bosco.



Per quanto concerne il quadro di riferimento progettuale è stata segnalata l'entrata in vigore del DPR n. 120/2017 in relazione al piano di utilizzo di terre e rocce da scavo.

Per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale, nell'evidenziare che le criticità maggiori, e che hanno determinato il giudizio negativo di compatibilità ambientale, erano legate agli impatti sulle componenti paesaggio e patrimonio archeologico, è stato altresì ribadito che la documentazione agli atti non è completa per quanto concerne la valutazione di impatti cumulativi su avifauna e chiroterofauna e discutibile dal punto di vista metodologico per quanto riguarda gli impatti legati al rumore.

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, ha illustrato i contenuti salienti del parere formalizzato con nota prot. n. 25405 del 6.12.2018 (prot. DGA n. 26151 del 6.12.2018, letta durante la C.I.), e di cui si riportano gli stralci più significativi. L'intervento si inserisce <<...all'interno di un ambito fortemente caratterizzato da paesaggio tutelato sotto diversi profili e primariamente sotto il profilo archeologico, deve essere valutato secondo il seguente quadro di riferimento normativo:

- in applicazione delle disposizioni del decreto interministeriale DM 10 settembre 2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, il parere di questa Soprintendenza per il progetto in discussione tiene conto della situazione vincolistica presente nell'area di progetto e nell'area vasta. Nello specifico l'analisi dell'interferenza è stata svolta sulla scorta della ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici, riconosciuti come tali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, distanti in linea d'aria fino a 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore (raggio di 7,5 km). Si sono altresì tenuti in opportuna considerazione “gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti. Tali effetti possono derivare dalla co-visibilità, dagli effetti sequenziali o dalla reiterazione (Punto n. 3.1 Allegato 4 Linee guida...);
- ai termini dell'art. 142, comma 1, lett. m. del D.Lgs. n. 42/2004 la presenza nel territorio di beni archeologici genera la tutela paesaggistica del medesimo patrimonio, e dunque la salvaguardia della sua percezione pubblica storicizzata, da attuarsi in concreto dall'Amministrazione attraverso la valutazione del corretto inserimento delle opere in tale ampio contesto archeologico – paesaggistico;
- la legge regionale n. 45/1989 nel disciplinare la pianificazione territoriale, all'art. 10bis “Piano paesaggistico regionale: tutela delle zone di rilevante interesse paesistico-ambientale”, al



comma 1, lett. e), sancisce che le zone di interesse archeologico "Sono dichiarate inedificabili in quanto sottoposte a vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi";

- l'Allegato alla Delib.G.R. n. 40/11 del 7.8.2015 recante Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla localizzazione di impianti alimentati da fonti di energia eolica - emanato in esecuzione delle previsioni di tutela paesaggistica contenute nel D.Lgs. n. 387/2003, ai principi espressi dalla Corte Costituzionale ed alle disposizioni di carattere generale indicate dalle linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 - individua le Aree Archeologiche quali siti non idonei alla localizzazione degli impianti di Grande Taglia (altezza maggiore m. 51 e diametro delle pale maggiore di m. 51) in quanto "La realizzazione di impianti eolici comporterebbe la compromissione delle relazioni figurative tra patrimonio archeologico e contesto di giacenza, andando ad incidere irrimediabilmente sulle esigenze di conservazione e valorizzazione nonché sugli aspetti relativi alla leggibilità e fruibilità delle permanenze archeologiche. In queste aree infatti è da evitare ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di riqualificazione del contesto; le caratteristiche intrinseche, le lavorazioni e le modifiche strutturali associate alla realizzazione degli impianti eolici, comporterebbero un forte rischio antropico di intrusione, dominanza, destrutturazione e de connotazione non compensabile a causa della limitatissima capacità di tali luoghi accogliere i cambiamenti, per la forte significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico e il suo intorno espresso sia in termini ambientali nonché di contiguità e di fruizione visiva". Il medesimo allegato individua i Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna di cui all'art. 142 comma 1 lettera c) quali siti inidonei alla installazione di impianti in quanto "I requisiti di qualità ambientale della risorsa richiedono una interferenza minima sugli equilibri portanti del sistema ambientale in relazione ad interventi ed attività che comportino l'alterazione delle dinamiche fluviali di scorrimento delle acque, di elaborazione ed evoluzione delle sponde e degli argini, e di alluvionamento in rapporto ai fenomeni di piena. La realizzazione di impianti eolici comporterebbe significative e profonde alterazioni alla struttura, alla stabilità, alla funzionalità ecosistemica dei territori contermini ai fiumi, compromettendo le dinamiche e gli equilibri evolutivi dell'intero sistema fluviale ed



interferendo negativamente sugli aspetti percettivi e simbolici in ragione della totale modifica dell'immagine naturale connaturata con l'essenza dei luoghi”.

In relazione ai beni archeologici la Soprintendenza elenca 16 beni archeologici nell'areale interessato dal progetto e evidenzia che «La maggior parte dei siti archeologici elencati sono stati sottoposti a dichiarazione di interesse culturale (cfr. D.M. 4/11/1991 e D.M. 30/9/1996). In particolare, fu proprio l'alta concentrazione di siti a condurre alla sottoposizione dell'area a dichiarazione di interesse con D.M. 4/11/1990, con la seguente motivazione:

"L'ampia dispersione dei siti archeologici nell'area indicata ha fatto propendere per una proposta di applicazione organica, territoriale, dello strumento vincolistico ai sensi della Legge 1089, che dovrebbe garantire una maggiore tutela soprattutto in rapporto al suo confrontarsi, una volta operante, con altri programmi di ampia destinazione e individuazione territoriale quali i Piani Paesaggistici ed i Progetti di espansione e strutturazione fondiaria e mineraria".

Peraltro, nell'ambito del tavolo di copianificazione tra MiBAC, Comune e RAS per l'adeguamento del PUC al PPR, tutti i succitati beni sono stati perimetrati, con il supporto scientifico del personale di questo Ufficio, individuando l'areale di tutela integrale di ogni singolo bene. Nel corso della medesima attività effettuata ai sensi degli artt. 48 e 49 del Piano Paesaggistico regionale, è stato perimetrato un areale di tutela condizionata che ricomprende i beni di natura archeologica, in quanto gli stessi, visto il contesto cronologico e culturale in cui si inseriscono, risultano fortemente interconnessi e correlati visivamente e concettualmente.

Tale perimetrazione di tutela condizionata ha ricompreso e integrato l'areale di matrice archeologica già perimetrato e cartografato nel PPR del 2006 ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004, che aveva ricognito una porzione di territorio indicata in legenda come zona di interesse archeologico e pertanto tutelata per legge (ex art. 142, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 42 del 2004).

In effetti, le testimonianze archeologiche documentate nell'area dove dovrebbero sorgere gli aerogeneratori attestano una intensa frequentazione antropica nell'età antica e concorrono a circoscrivere un'area strategicamente decisiva per il controllo della viabilità antica che, dalle vicine zone minerarie, confluiva verso il mare. Nella tipologia insediamentale di età nuragica la marcatura del territorio si esplica con l'edificazione di nuraghi e insediamenti in alture intervisibili e in grado di conferire un ampio dominio visivo sul territorio circostante, come avviene nel caso in esame. La concentrazione di beni archeologici pertinenti al medesimo ambito cronologico e culturale presenti in questo territorio, unitamente alle caratteristiche morfologiche e geografiche atte a costituire un



inscindibile contesto, attesta l'unitarietà dell'antropizzazione dell'areale nell'età del Bronzo, in pieno periodo nuragico.

Il parco eolico, ad esclusione degli aerogeneratori 7, 8 e 10, ricade all'interno del perimetro succitato individuato ai sensi dell'art. 48 e 49 del PPR che ha ricompreso e integrato l'areale di matrice archeologica già perimetrato e cartografato nel PPR del 2006. Il procedimento di copianificazione che ha portato alla definizione dell'areale suddetto si è concluso con il verbale finale di approvazione ed è stato recepito nel Piano Urbanistico Comunale, approvato in via definitiva dal comune di Gonnese in data 5.12.2016.

Considerato il quadro normativo su definito e gli aspetti connessi alla tutela archeologica, si ritiene non compatibile l'impatto del parco eolico sull'area archeologica>>.

In relazione ai beni architettonici si evidenzia che <<Non sussistono beni culturali dichiarati d'interesse ai sensi della parte II del Codice direttamente gravanti sull'area dell'impianto. Non vi sono beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 direttamente gravanti sull'area dell'impianto. Le opere in progetto sono però ben visibili dagli abitati di Gonnese, Bacu Abis, Cortoghiana oltre che dal vicino centro di Nuraxi Figus, e pertanto esistono innumerevoli beni tutelati ai sensi della Parte Seconda del Codice in relazione anche di intervisibilità con le progettate opere (edifici religiosi, edifici pubblici e spazi pubblici).

Contesti insediativi di interesse sono altresì nuclei dei centri urbani storici rappresentati dai centri di antica e prima formazione e le aree di interesse storico insediativo della bonifica e della organizzazione mineraria, anche perimetrali dal PPR. Rispetto a tali beni e contesti le opere previste immettono elementi di forte alterazione e significativa prevalenza insediativa in grado di compromettere le attuali relazioni funzionali e insediative, innescando fenomeni evolutivi non programmati, i cui esiti potrebbero definitivamente compromettere un territorio che già soffre di fenomeni di depauperazione della maglia insediativa e sociale, con conseguenti riverberi sul patrimonio insediativo storico tutelato e di interesse storico e culturale>>.

In relazione ai beni paesaggistici <<Le opere in progetto sono in immediata e diretta relazione con beni paesaggistici vincolati ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

Con riferimento ai beni di cui al comma 1 alla lett. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, è da rilevarsi, che uno degli aerogeneratori (Ag7) è collocato all'interno del



bene paesaggistico citato e gran parte della rete di connessione incide il medesimo bene. [...] Con riferimento ai beni di cui al comma 1 alla lett. f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, deve rilevarsi che l'area nella quale si colloca l'intervento rientra nel perimetro della zona 8 Sulcis- Iglesiente – Guspinese del Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna (Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - istituito con DM 16 ottobre 2001, Istituzione del Parco Geominerario storico ed ambientale della Sardegna. G.U. n. 265 del 14 novembre 2001, modificato con DM 8 settembre 2016 Modifica al decreto 16 ottobre 2001 di istituzione del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna. GU Serie Generale n. 250 del 25-10-2016) e che tutte le opere previste dal progetto incidono in via diretta in aree soggette alla disciplina di tutela paesaggistica derivante. L'introduzione delle opere in progetto altera fortemente il sistema di relazioni che l'istituzione del Parco ha inteso riconoscere.

Con riferimento ai beni di cui al comma 1, lett. m), le zone di interesse archeologico, si rimanda alla disamina svolta al punto 1.1 per quanto attiene la consistenza e le considerazioni relative alla incidenza delle opere previste sui beni archeologici. Per quanto attiene il profilo della tutela paesaggistica, rilevando che sono numerosi i beni di natura archeologica interessati dalla realizzazione dell'impianto sia per l'immediata prossimità alle opere del medesimo che per le interrelazioni di ordine paesaggistico che per l'immediata incidenza sui beni paesaggistici ad esse connessi ex lege, si richiamano i motivi di incompatibilità riscontrate, già in via astratta, con gli obiettivi di protezione di tali beni paesaggistici dalla Delib.G.R. n. 40/11 del 7.8.2015 richiamate estesamente in premessa. Nel merito del caso specifico il paragrafo precedente rileva esaustivamente l'eccezionalità dell'area in termini di densità e rilevanza dei beni oggetto di tutela sotto il profilo archeologico e conseguentemente paesaggistico.

Per quanto attiene i beni paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 devono richiamarsi le disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 36/7 del 5.9.2006, pubblicato sul BURAS n. 30 del 8.9.2006 già sopra menzionate. [...]

Nel merito della compatibilità paesaggistica connessa alla valutazione degli esiti percettivi dell'intervento, le previste pale eoliche, comprese tutte le infrastrutture determinano un significativo mutamento nella percezione del paesaggio in ragione dell'inserimento di elementi di artificialità e



forte incidenza visiva non mitigabile, con un esito di forte detrimento dei valori e delle qualità paesaggistiche del territorio interessato, oggetto di specifica tutela ai sensi della Terza Parte del D. Lgs. n. 42/2004.

L'esito percettivo è osservabile anche a distanza di chilometri - come ben rappresentano le foto simulazioni di progetto (tav. 15) - da varie località nei dintorni, scelte peraltro dal progettista per meglio rappresentare l'inserimento nel contesto tutelato. Gli aerogeneratori risultano chiaramente visibili da significativi punti panoramici ben documentati anche dalla richiedente e dai beni tutelati sopra descritti, disposti anche a notevole distanza (ndr. ne vengono elencati 13 a distanze comprese tra i 145 metri del nuraghe Murumoi e i 14 km del porto di Carloforte)>>.

La Soprintendenza conclude l'analisi evidenziando che <<Deve in ultimo considerarsi la necessità di impedire effetti cumulativi derivanti dalla presenza di ulteriori impianti della medesima natura ubicati in ambiti prossimi all'area di progetto. Nel caso specifico impianti di analoga natura sono ubicati entro il raggio di tre chilometri dall'area di intervento. L'effetto cumulativo pertanto sarebbe significativo per gli esiti sequenziali e reiterati e tale da definire una connotazione continua di significativo detrimento dei valori paesaggistici del contesto>>, e esprimendo per le motivazioni esposte <<parere contrario alla realizzazione dell'intervento oggetto della procedura di valutazione di impatto ambientale, evidenziando che:

- in base a quanto sopra rappresentato, il presente parere si configura come atto dovuto a contenuto vincolato, non sottoposto al potere discrezionale di questa amministrazione;
- l'accertata non conformità dell'intervento disposizioni richiamate in premessa impedisce di indicare, ai sensi della legge n. 241/1990, art. 14quater, comma 1, le modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso>>.

Il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza per le province di Cagliari e Carbonia – Iglesias ha concordato e condiviso nel merito le osservazioni e le criticità rilevate dalla Soprintendenza, riservandosi di trasmettere successivamente una nota con il proprio parere.

La Conferenza si è quindi conclusa evidenziando che sulla base degli elementi istruttori sopra esposti, in particolare in ragione degli impatti sulle preesistenze archeologiche, nonché di quelli di carattere paesaggistico, non può che confermarsi il parere negativo sull'intervento proposto.

Con nota prot. n. 3469/TP/ CA-CI del 28.1.2019 (prot. DGA n. 2015 del 29.1.2019) il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza competente ha trasmesso il proprio parere evidenziando quanto segue.



<<Le aree in argomento risultano in parte vincolate. In particolare l'areale su cui incide l'aerogeneratore Ag7, e il cavidotto, risultano vincolate ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 per effetto dell'art. 17, comma 3, lett. c) delle NTA del PPR poiché in parte entro i 150 metri dal rio Acqua Estadi. A ridosso vi sono numerosi beni di interesse archeologico, e alcune aree boscate (vincolate ai sensi dell'art.142 del D.Lgs. n. 42/2004).

Nella cartografia del P.P.R. il sito in questione ricade totalmente in zone incidenti l'assetto ambientale. In particolare, gli aerogeneratori ricadono in area agroforestale, mentre la nuova viabilità e l'elettrodotto ricadono in aree seminaturali e agroforestali.

La Giunta regionale, con la deliberazione n. 40/11 del 7.8.2015, ha individuato le aree e i siti potenzialmente non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica. In particolare, nel caso in specie, si rileva la potenziale incompatibilità degli aerogeneratori di grande taglia entro un buffer di 1.600 metri dalle aree boscate e dalle zone di interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1 lettere g) ed m) ed entro i 150 metri dalle sponde dei corsi d'acqua tutelati. Conseguentemente, le aree d'intervento risultano potenzialmente non idonee all'installazione degli impianti in argomento poiché totalmente entro i 1.600 metri dalle aree boscate e in piccola parte entro i 150 metri dalle sponde dei corsi d'acqua. Inoltre si prende atto dei contenuti della nota della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, prot. n. 25405 del 6.12.2018. Nella stessa sono puntualmente riportati l'elenco dei beni archeologici, vincolati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 /2204 e la loro distanza dalle opere in progetto [...] Preso atto della presenza dei suddetti beni e verificato il posizionamento delle opere in progetto in relazione agli stessi, ne deriva che gli aerogeneratori n. 1, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 insistono in aree classificate come non idonee dalla Delib.G. R. n. 40/11 del 7.8.2015 succitata.

Pertanto lo scrivente servizio ritiene che la presenza di 7 aerogeneratori in un'area di elevata valenza paesaggistica dal punto di vista storico-culturale, per la fitta concentrazione di emergenze archeologiche a cui si affiancano gli insediamenti settecenteschi rurali dei furriadroxius e le strutture di archeologia industriale delle miniere, costituisca un risultato d'insieme non compatibile con gli elementi tutelati.

Dall'esame degli elaborati progettuali si evince, infatti, che l'intervento introduce una trasformazione sul paesaggio percepibile in maniera marcata dal villaggio nuragico di Seruci e dalle altre numerose emergenze, archeologiche e non, presenti nelle aree limitrofe. Il paesaggio intorno a questi elementi è modificato dalla presenza degli aerogeneratori, in quanto percepiti come elementi estranei ed



incongrui rispetto ai suoi caratteri peculiari, percettivi e simbolici e che determinano un'alterazione di tipo intrusivo del sistema integrato di relazioni di carattere funzionale, storico, visivo e culturale tra le componenti di interesse paesaggistico sopra descritte. L'esito percettivo è osservabile anche a distanza di chilometri, come ben rappresentano le foto simulazioni di progetto (tav. 15), da varie località nei dintorni. Gli aerogeneratori risultano chiaramente visibili da significativi punti panoramici, disposti anche a notevole distanza>> (ne vengono elencati 13 a distanze comprese tra i 145 metri del nuraghe Murumoi e i 14 km del porto di Carloforte). Il Servizio tutela del paesaggio conclude quindi evidenziando <<Per quanto sopra, sia per quanto concerne la coerenza con gli strumenti pianificatori, (vedi la Delib.G.R. n. 40/11 del 2015, succitata), sia per quanto attiene le valutazioni sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento si esprime parere contrario alla realizzazione dell'intervento proposto>>.

In relazione alle motivazioni sopra descritte, discusse anche in sede di conferenza, in coerenza con quanto previsto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 all'art. 10 bis, è facoltà di codesta Società presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

In caso di mancato riscontro, questo Servizio procederà all'inoltro alla Giunta regionale di una proposta di giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento.

Si allegano:

1. nota prot. n. 74330 del 22.11.2018 (prot. DGA n. 24927 del 23.11.2018) del Servizio ispettorato ripartimentale di Iglesias del CFVA;
2. nota prot. n. 11523 del 4 dicembre 2018 (prot. DGA n. 25940 del 4.12.2018) del Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni dell'Agenzia Regionale del Distretto idrografico;
3. nota prot. n. 25405 del 6.12.2018 (prot. DGA n. 26151 del 6.12.2018) della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;
4. nota prot. n. 3469/TP/ CA-CI del 28.1.2019 (prot. DGA n. 2015 del 29.1.2019) del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza per le province di Cagliari e Carbonia – Iglesias”.

La proponente ha riscontrato il preavviso di diniego in data 8 febbraio 2018 (prot. DGA n. 3086 del 11.2.2018) fornendo, più che delle controdeduzioni puntuali, un rinvio alle considerazioni degli atti



processuali del ricorso al TAR. Si afferma infatti che <<le motivazioni addotte anche dagli Enti competenti sono le medesime di cui alla Delib.G.R. della Sardegna n. 2/21 del 16.1.2013 (B.U.R.A. S. n. 11 del 7.3.2013) che la scrivente Fonteolica srl ha impugnato innanzi il TAR Sardegna ottenendone favorevole Sentenza n. 228 del 19.3.2018; pertanto ogni osservazione al vs. reiterato diniego è già contenuta negli atti processuali del citato ricorso al TAR. Si aggiunga che, nelle more dell'iter processuale, sono intervenute numerose e significative variazioni alla normativa regionale cogente e quindi non in essere durante la fase autorizzativa pre-diniego del 2013. Per quanto sopra esposto Vi invitiamo a non procedere con il diniego, in quanto la scrivente conferma il proprio forte interesse alla realizzazione del progetto di cui trattasi>>.

A proposito di queste affermazioni il Servizio V.A. evidenzia che non corrisponde al vero il fatto che <<nelle more dell'iter processuale, sono intervenute numerose e significative variazioni alla normativa regionale cogente e quindi non in essere durante la fase autorizzativa pre-diniego del 2013>>. Infatti, come è stato evidenziato a proposito del quadro di riferimento programmatico nel preavviso di diniego è vero che sono state approvate delle nuove linee guida con la Delib.G.R. n. 40 /11 del 2015, che hanno sostituito le previgenti (Delib.G.R. n. 3/17 del 16.1.2009) dichiarate incostituzionali (Sentenza n. 224 del 2012) alla luce delle quali l'intervento era stato inizialmente valutato e poi riesaminato anche alla luce della citata Sentenza, ma è anche vero che:

- l'intervento si trova in area non idonea sia per i valori dell'ambiente che per i valori del paesaggio, come è stato illustrato in maniera articolata nel preavviso di diniego;
- nel frattempo, come evidenziato nel parere reso dal MIBAC, il Piano Urbanistico Comunale di Gonnese ha concluso l'iter di adeguamento al PPR ed è stato approvato in via definitiva in data 5.12.2016. Nell'ambito del tavolo di copianificazione tra MiBAC, Comune e RAS per l'adeguamento del PUC al PPR, tutti i beni archeologici individuati sono stati perimetrati, individuando l'areale di tutela integrale di ogni singolo bene. Nel corso della medesima attività effettuata ai sensi degli artt. 48 e 49 del Piano Paesaggistico regionale, è stato perimetrato un areale di tutela condizionata che ricomprende i beni di natura archeologica, in quanto gli stessi, visto il contesto cronologico e culturale in cui si inseriscono, risultano fortemente interconnessi e correlati visivamente e concettualmente. Il parco eolico, ad esclusione degli aerogeneratori 7, 8 e 10, ricade all'interno del perimetro individuato ai sensi dell'art. 48 e 49 del PPR che ha ricompreso e integrato l'areale di matrice archeologica già perimetrato e cartografato nel PPR del 2006 ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004, che aveva ricognito



una porzione di territorio indicata in legenda come zona di interesse archeologico e pertanto tutelata per legge (ex art. 142, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 42 del 2004).

Si segnala infine l'avvenuta perimetrazione di aree a pericolosità idraulica molto elevata con le quali si riscontrano interferenze dirette con le opere previste.

Infine, l'Assessore conclude riferendo che il Servizio VA, considerato che la proponente non ha fornito adeguate controdeduzioni al preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., ha concluso l'istruttoria confermando la proposta di giudizio negativo per l'intervento denominato "Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato Gonnese sud-ovest da realizzarsi in comune di Gonnese (CI)", proposto dalla Società Fonteolica s.r.l.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio VA.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

### **DELIBERA**

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato Gonnese sud-ovest da realizzarsi in comune di Gonnese (CI)", proposto dalla società Fonteolica s.r.l.

La presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Presidente**

Francesco Pigliaru